

COMUNE DI SORBO SAN BASILE

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.13

del 30.04.2016

Oggetto: disposizioni per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art.31 , comma 4 del d.p.r. n.380/2001 e succ. mod. per inottemperanza all'ordine di demolizione .Approvazione del “ regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori di abusi edilizi.

L'anno 2016 il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in prima convocazione, sessione ordinaria , si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e nei termini di legge.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Dardano Francesco che procede all'appello nomina al quale risultano presenti:

| | | | | | |
|----|--------------------|---|-----|-------------------------|---|
| 1) | RICCELLI LUIGI | X | 7) | RICCELLI ENNIO GIUSEPPE | X |
| 2) | MANCUSO PIETRO | X | 8) | DONNEMMA ORLANDO | X |
| 3 | SCALISE VINCENZO | X | 9) | COSENTINO SERGIO | X |
| 4) | GIGLIOTTI DARIA | X | 10) | RICCELLI ROSARIA | X |
| 5) | TRAPASSO GIANNI | X | 11) | SCALISE SERGIO | A |
| 6) | MADIA PAMELA PALMA | A | | | |

RISULTANO PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI SU N. 11 CONSIGLIERI IN CARICA.

Il Presidente sig. Scalise Vincenzo legge l'oggetto e illustra la proposta.

PREMESSO:

- Che il D.l. 12.11.2014 n.133 c.d. “sblocca Italia” è stato convertito con modifiche dalla Legge 11.11.2014 n.164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. q.bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire , in totale difformità o con variazioni essenziali” del D.P.R. n.308/2001”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”;

- Che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art.31, di tre commi : 4 bis, 4 ter, 4 quater dal seguente contenuto:" 4 bis- l'autorità competente, constatata l'inottemperanza , irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di un importo complessivo tra 2.000 euro e 20.000 euro salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti .La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologiche elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima .La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente inadempiente;
- 4 – ter I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al Comune e sono destinati elusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate di verde pubblico;
- 4 quater. Ferme restando le competenze delle regioni e statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4 bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione"

VISTO:

Il comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i. che testualmente recita :”il responsabile, quando accerti l’inizio e l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali e da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici,, ovvero, ad interventi di edilizia residenziale pubbliche di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D.30 dicembre 1923, n. 326, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,n.1766, nonché dalle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490(ora d.l.g.s.n.42del 31 2004- ndr) il responsabile provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione anche di propria iniziativa. Per le opere abusive abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli art. 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490(ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004-ndr) il Soprintendente, su richiesta della regione, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela , ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

RITENUTO

- Necessario, al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette, dare agli uffici indirizzi operativi a cui debbano attenersi per la relativa applicazione, in caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito;
- Di dover procedere all'approvazione di un “ **Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie agli autori di abusi edilizi** “ (documento che si allega alla presente deliberazione).

DATO ATTO

- Che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

VISTI:

- l'art. 7- Regolamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i;
- la legge Urbanistica 17.8.1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni ;
- la legge regionale 16 aprile 202, n.19 e ss.mm.ii.;
- Il regolamento Edilizio Comunale allegato ap. P.R.G. vigente, approvato con D.D.G. n. 440 del 20.11.2000;
- l'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001, n.380

ACQUISITI

- I pareri favorevoli ai sensi del'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali approvato con d.lgs. 18.08.2000;
- Con votazione favorevole all'unanimità;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa di:

1. Approvare l'allegato “Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi” costituito da sei articoli;
2. Stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31- comma 4 – bs del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q- bis della legge 164/014, venga differenziata in base alla volumetria abusiva

realizzata, nella misura e con le modalità stabilite e nel Regolamento allegato ad eccezione degli abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di Euro 20.000, come stabilito dalla norma stessa:

3. Stabilire che i proventi delle suddette sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art.31, comma 4 ter del D.P.R. 380/2001, così come introitato istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per fare fronte alle spese per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;
4. Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico- manutentivo e dal Responsabile del Settore Finanziario, di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto regolamentare.

COMUNE DI SORBO SAN BASILE

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO

***“PER LA DISCIPLINA DELL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AGLI AUTORI DEGLI ABUSI EDILIZI”***

- Art. 31 comma 4bis D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 -

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 13 DEL 30-4-2016

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento;

Art. 2 - Ambito di applicazione;

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni;

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate;

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento;

Art. 6 - Destinazione dei proventi;

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti".

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

- Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici € 2.000,00;

- Interventi pertinenziali:

- Fino a 10 mq → € 3.000,00;
- Oltre 10 mq e fino a 25 mq → € 4.000,00;
- Oltre 25 mq → € 5.000,00;

- Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico-ricettivo, ecc.:

- Fino a 100 mc → € 7.000,00
- Oltre 100 mc e fino a 200 mc → € 10.000,00
- Oltre 200 mc e fino a 350 mc → € 13.000,00
- Oltre 350 mc e fino a 500 mc → € 16.000,00
- Oltre 500 mc → € 20.000,00

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.

Art. 4 - Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile.

Art. 5 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

La sanzione amministrativa pecuniaria, sarà applicata per tutti gli abusi edilizi per i quali, alla data dell'entrata in vigore della legge 164/2014, non sia stato già emesso il provvedimento formale di inottemperanza e trascrizione del bene ai Registri della Conservatoria Immobiliare.

Art. 6 - Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione, arredo e manutenzione di aree destinate o da destinare a verde pubblico.

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, sulla proposta di deliberazione, si esprimono i seguenti pareri:

Alla Regolarità tecnica
Fratto Geom. Rosario
f.to in originale

Alla Regolarità contabile
Sig. Vincenzo Fratto
f.to in originale

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE/
Scalise Vincenzo
F.to in originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DARDANO FRANCESCO
f.to in originale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia delle presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio, on – line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell' art. 124, comma 1, D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

li

Il Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui:

E' divenuta esecutiva in datatrascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n.267)

Il Segretario Comunale
dr.Piccoli Giuseppe
F.to in originale

